

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2014 promossa da:

MUTUATARIO

- attrice -

contro:

BANCA

- convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Un mutuatario chiedeva l'accertamento della usurarietà del tasso effettivo convenuto nel contratto di mutuo concluso il 18.3.2002 e la conseguente nullità parziale del contratto con diritto alla ripetizione degli interessi versati e la condanna alla restituzione degli stessi.

In particolare, deduceva che il tasso effettivo globale del mutuo ammontava a 7,605 % cui andava sommato il tasso di mora pari all'1%, con conseguente superamento del tasso soglia del trimestre di riferimento pari a 8,265%.

Si difendeva la banca evidenziando che l'attore non aveva dato la prova di aver pagato gli interessi e della quantità di interessi versati e che tale attività non è demandabile ad una consulenza tecnica di ufficio in quanto trattasi di onere della prova che può e deve essere adempiuto documentalmente dalla parte (art. 2697 c.c.); ancora, contestando la ammissibilità di un vaglio dell'usurarietà del tasso di mora stante la diversa natura giuridica della mora; ancora, precisando che la mora *ex re* ammontava al prime rate Abi + 1% per un totale di 8,250% al marzo 2002 ossia inferiore al tasso soglia dell'8,265%; infine, eccepiva la prescrizione dell'eventuale credito.

Concessi i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. le parti approfondivano le reciproche contestazioni inclusa la prescrizione.

Non veniva ammessa l'attività istruttoria contabile in accoglimento della contestazione della banca convenuta considerato che l'azione introdotta non era di semplice accertamento dell'usura ma di condanna alle restituzioni e che mancava la prova del pagamento (e del relativo ammontare) degli interessi richiesti in restituzione (art. 2697 c.c. e Cass. Sez. L, Sentenza n. 4612 del 02/03/2006, Rv. 587680) ed erano intervenute le preclusioni probatorie.

All'udienza di discussione, la difesa dell'attore dava atto che era nel frattempo intervenuta l'estinzione anticipata del mutuo.

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Viola Nobili, 25 febbraio 2016, n. 2479

La difesa della banca prendeva atto e ribadiva che le proprie argomentazioni giuridiche erano confermate in quanto non risulta provata l'entità degli interessi pagati né il superamento del tasso soglia in qualunque maniera conteggiati i vari interessi.

Le doglianze dell'attore sul superamento del tasso soglia sono infondate.

In primo luogo, il tasso effettivo globale del mutuo in questione non si calcola sommando il tasso corrispettivo effettivo + 1%, bensì secondo la formula stabilita dalla Banca di Italia nelle Istruzioni tempo per tempo vigenti, nel rispetto del canone normativo dell'art. 644 c.p..

In secondo luogo, quanto al tasso di mora, il tasso corretto di mora come pattuito dall'art.4 del contratto è quello indicato dalla banca in 8,250% e quindi inferiore alla soglia trimestrale al momento della pattuizione.

Il predetto art. 4 del contratto di mutuo non prevede, poi, il cumulo del tasso di interesse corrispettivo e di quello di mora che in caso di ritardo si applica sul solo capitale mutuato.

Pertanto, nessun cumulo poteva farsi ai fini del vaglio del superamento del tasso soglia.

L'attore ha dato prova di aver pagato il tasso di mora nel 2015, in riferimento a talune rate pagate in ritardo, senza però né contestare né specificare eventuali evidenze econometriche di eventuale superamento del tasso soglia al momento del pagamento.

Per tutti questi motivi, non sussistevano né sussistono elementi per disporre una consulenza tecnica di ufficio che sarebbe stata esplorativa perché non sarebbe utilizzata per avvalorare e controllare la veridicità e sussistenza delle risultanze attoree ma proprio per ricercare la prova che l'attore aveva mancato di dare.

In tal senso, giurisprudenza consolidata: *"La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ." Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08/02/2011, Rv. 615888); infatti "può essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass., sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28669, m. 629696); tra le corti di merito: ex multis: Trib. Treviso Sez. III, 09-04-2014, E. s.r.l. c. P. s.r.l. "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Di talché, essa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, pertanto, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati".*

Infine, anche l'operazione di calcolo effettuata dall'attore, al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale assoluta del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora appare errata sotto il profilo giuridico, logico e matematico perché si sommano entità tra loro eterogenee che si riferiscono a basi di calcolo diverse mentre dovrebbe procedersi a

Sentenza, Tribunale di Milano, dott.ssa Viola Nobili, 25 febbraio 2016, n. 2479

riportarle ad un'unica base imponibile (cfr. *funditus* ord. Tribunale Milano 28.1.2014 giud. Pres. Cosentini; sent. Trib. Milano 7389/2015 del 16.6.2015).

Per questi motivi la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo ex DMG 55/2014, con scaglione 26.000-52.000 in base al valore domanda: 42.933 Euro e riduzione al 70% della fase di trattazione in quanto priva della attività istruttoria e senza liquidazione della attività decisionale in assenza di comparse e memorie di replica.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna l'attore a rimborsare alla Banca le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.300 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*